

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2438 del 17/05/2021
Oggetto	Rettifica del provvedimento di modifica non sostanziale di AUA DET-AMB-2017-5275 del 03/10/2017, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con atto n. DET-AMB-2021-2050 del 28/04/2021, con scadenza di validità in data 16/10/2032, per l'impianto denominato "Centrale Termica Fossolo", destinato ad attività di produzione di acqua calda e sito in Comune di Bologna (BO), via Populonia n. 2/2, intestato alla società HERA S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2522 del 17/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-5275 del 03/10/2017, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2050 del 28/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 205757 del 05/05/2021), con scadenza di validità in data 16/10/2032, per l'impianto denominato “*Centrale Termica Fossolo*”, destinato ad attività di produzione di acqua calda e sito in Comune di Bologna (BO), via Populonia n. 2/2, intestato alla società **HERA S.p.A.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **rettifica** del provvedimento di **modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** DET-AMB-2017-5275 del 03/10/2017 adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2050 del 28/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 205757 del 05/05/2021), con scadenza di validità in data 16/10/2032, per l'impianto in oggetto intestato alla società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), sostituendo l’allegato A con il seguente allegato A, unito al presente atto.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2017-5275 del 03/10/2017, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2050 del 28/04/2021, per l'impianto in oggetto intestato alla società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208) ed in particolare il punto 3 dell'allegato A.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con nota Prot. n. 205757 del 05/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/05/2021 al PG/2021/71084 (**Pratica SINADOC 3697/2021**), ha comunicato che ha rilasciato alla società HERA S.p.A. la modifica non sostanziale dell'AUA in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota 12/05/2021 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/05/2021 al PG/2021/75247) ha trasmesso la richiesta della società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), con sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4 e per l'impianto sito in Comune di Bologna, via Populonia n. 2/2, di correzione del punto 3 dell'allegato A del succitato provvedimento di modifica non sostanziale di AUA per l'impianto in oggetto.
- Rilevato nel provvedimento di DET-AMB-2021-2050 del 28/04/2021 un mero errore materiale, in quanto al punto 3 dell'allegato B è stata messa erroneamente come data di scadenza per la messa a regime del punto di emissione E1 il 30/04/2021 anziché il 30/04/2022, così come segnalato dalla società HERA S.p.A. con la succitata nota in data 07/05/2021.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2050 del 28/04/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo compresa **la scadenza di validità del provvedimento**

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

fissata al 16/10/2032, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 17/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto denominato “Centrale Termica Fossolo” di HERA S.p.A.
Comune di Bologna (BO), via Populonia n. 2/2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di acqua calda svolta dalla società HERA S.p.A. nello stabilimento “*Centrale Termica Fossolo*” e ubicato in Comune di Bologna, via Populonia n. 2/2, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HERA S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIE – POT. TERMICA NOMINALE 2,532 MW

Portata massima	7300 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Valore di concentrazione massima che si intende rispettato in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso pari al 3%.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005; ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione $\pm$ incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/04/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla

richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società HERA S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società HERA S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società HERA S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 20973/2017).
- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE in data 27/01/2021 al PG/2021/12484 e in data 10/02/2021 al PG/2021/21032).

Pratica Sinadoc 3697/2021

Documento redatto in data 17/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.